

Gestione del Rischio Coronavirus nell'ambito scolastico

Domande e risposte

1. Che cosa sono Coronavirus e COVID-19?

I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus noti perché causano malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).

Sono virus RNA a filamento positivo, con aspetto simile a una corona al microscopio elettronico. La sottofamiglia *Orthocoronavirinae* della famiglia *Coronaviridae* è classificata in quattro generi di coronavirus (CoV): Alpha-, Beta-, Delta- e *Gammacoronavirus*. Il genere del *betacoronavirus* è ulteriormente separato in cinque sottogeneri (tra i quali il *Sarbecovirus*).

I Coronavirus sono stati identificati a metà degli anni '60 e sono noti per infettare l'uomo ed alcuni animali (inclusi uccelli e mammiferi). Le cellule bersaglio primarie sono quelle epiteliali del tratto respiratorio e gastrointestinale.

Ad oggi, sette Coronavirus hanno dimostrato di essere in grado di infettare l'uomo:

- Coronavirus umani comuni: HCoV-OC43 e HCoV-HKU1 (*Betacoronavirus*) e HCoV-229E e HCoV-NL63 (*Alphacoronavirus*); essi possono causare raffreddori comuni ma anche gravi infezioni del tratto respiratorio inferiore
- altri Coronavirus umani (*Betacoronavirus*): SARS-CoV, MERS-CoV e 2019-nCoV (ora denominato SARS-CoV-2).

Il nuovo Coronavirus (nCoV) identificato per la prima volta a Wuhan in Cina nel Dicembre 2019 è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai riscontrato nell'uomo.

Il virus che causa l'attuale epidemia di coronavirus è stato chiamato "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Lo ha comunicato l'*International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV)* che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.).

La malattia provocata dal nuovo Coronavirus è la "COVID-19" in cui "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata. Lo ha annunciato, l'11 febbraio 2020, il Direttore generale dell'Oms T. Ghebreyesus.

Per attrazione, anche lo stesso virus è ormai comunemente denominato COVID-19, a partire dalla stessa normativa d'urgenza adottata dal Governo e ormai convertita in legge (D.L. 6/2020).

L'ICTV ha classificato il COVID-19 come appartenente alla famiglia dei Coronaviridae appartenente agli agenti biologici del gruppo 2 dell'Allegato XLVI del Testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/08).

I principali rischi pandemici si concentrano nei luoghi di sosta o transito per consistenti masse di popolazione: aree pubbliche, aperte al pubblico o destinate a eventi a larga partecipazione, mezzi di trasporto e, ovviamente, luoghi di lavoro.

Alcuni coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona, generalmente dopo un contatto stretto con un paziente infetto (ad esempio tra familiari o in ambiente sanitario). La via primaria è rappresentata dalle goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite la saliva, tossendo e/o starnutendo, contatti diretti personali, le mani (ad esempio toccando con le mani contaminate, non ancora lavate, bocca, naso o occhi). In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale.

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. È importante perciò che le persone ammalate applichino misure di igiene quali starnutire o tossire in un fazzoletto o con il gomito flesso, gettare i fazzoletti utilizzati in un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso, lavare le mani frequentemente con acqua e sapone o usando soluzioni alcoliche. In base ai dati finora disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del nuovo coronavirus.

Ulteriori informazioni sul nuovo Coronavirus si possono trovare su:

- ❖ Ministero della Salute: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
- ❖ FAQ - Covid-19, domande e risposte <http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?id=228#1>
- ❖ Regione del Veneto, COVID-19 negli ambienti di lavoro: <https://www.regione.veneto.it/web/sanita/covid-19-ambienti-di-lavoro>
- ❖ Numero di pubblica utilità dall'Italia: 1500
- ❖ Istituto Superiore di Sanità, Epicentro: www.epicentro.iss.it/coronavirus/
- ❖ Istituto Nazionale Malattie Infettive "Lazzaro Spallanzani", bollettino Coronavirus: www.inmi.it/bollettino-coronavirus

2. Quali sono le misure di contenimento?

Il 1° marzo è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che recepisce e proroga alcune delle misure già adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ne introduce ulteriori, volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale all'attuazione dei programmi di profilassi.

Il testo distingue le misure sulla base delle aree geografiche d'intervento.

Il 4 marzo è stato emanato un nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che integra e aggiorna le misure, soprattutto stabilisce la sospensione su tutto il territorio nazionale delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università fino al 15 marzo.

Successivamente il DPCM del 9 marzo ha esteso la sospensione delle attività didattiche di scuole e università al 3 aprile e con le misure adottate nel DPCM dell'11 marzo, necessarie per far fronte con efficacia alla diffusione tuttora crescente del contagio da coronavirus, si è cercato di raggiungere un chiaro ed esplicito obiettivo: contenere quanto più possibile le uscite di casa e gli spostamenti delle persone, limitando allo stretto indispensabile l'accesso a servizi la cui erogazione è assicurata solo per quanto riguarda beni di prima necessità.

Sono misure drastiche, indotte dalla recrudescenza del virus che sta trasformando l'infezione epidemiologica in pandemia (OMS).

Fino a tale data sono state sospese anche tutte le riunioni di organismi collegiali, dovendosi evitare assembramenti per i quali risulterebbe problematico garantire il rispetto del necessario distanziamento. Per quanto riguarda le attività di insegnamento, esse continuano a essere svolte, laddove ve ne siano le condizioni, con modalità di didattica a distanza, alle quali i docenti possono provvedere con la strumentazione di cui dispongono a domicilio, senza necessità di diretta presenza nei locali scolastici, in linea con le restrizioni imposte dal Governo in materia di spostamento e assembramento delle persone.

In particolare, le misure di contenimento adottabili dalle competenti Autorità secondo il decreto DPCM 4 marzo e successivo DPCM 11 marzo sono:

- ✓ il divieto di allontanamento,
- ✓ il divieto di accesso al Comune o all'area interessata;
- ✓ la sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato;
- ✓ la sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole e dei viaggi di istruzione;
- ✓ la sospensione dell'apertura al pubblico dei musei;
- ✓ la sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- ✓ l'applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha avuto contatti stretti con persone affette dal virus,
- ✓ l'obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a rischio epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria competente, per l'adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
- ✓ la sospensione dell'attività lavorativa per alcune tipologie di impresa e la chiusura di tutte le tipologie di attività commerciale al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità';
- ✓ la possibilità che l'accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessità sia condizionato all'utilizzo di dispositivi di protezione individuale;
- ✓ la limitazione all'accesso o la sospensione dei servizi del trasporto di merci e di persone, salvo specifiche deroghe.

In caso di mancata ottemperanza alle misure di contenimento è prevista l'applicazione dell'art.650 c.p. che recita: *“chiunque non osservi i provvedimenti in questione, legalmente dati dall'Autorità per ragione di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, verrà punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a 206,00 euro”*.

All'art. 3 Del D.L. n.6 del 23/2/2020 viene facilitata l'applicazione del “lavoro agile”, per sopperire all'eventuale inagibilità temporanea del luogo di lavoro o anche come misura precauzionale ancorchè non obbligatoria.

Tale istituto, disciplinato dagli articoli da 18 a 23 della Legge 22 maggio 2017, n. 81, diventa applicabile in via automatica ad ogni rapporto di lavoro subordinato nell'ambito di aree considerate a rischio nelle situazioni di emergenza nazionale o locale nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni e anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti.

Qualora si verificano le condizioni sopra richiamate, gli obblighi di informativa di cui all'art. 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).

Con la circolare del 22/02/2020 il Ministero della Salute ha fornito delle integrazioni e modifiche alle note Circolari n. 1997 del 22 gennaio 2020 e n. 2302 del 27 gennaio 2020. In tale Circolare si precisa che l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) ha intanto denominato il nuovo coronavirus "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2).

3. Come si procede alla valutazione dei rischi per COVID-19 da parte del Dirigente scolastico (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)?

Il Covid-19, può comportare danni anche gravi alla salute dell'uomo, costituisce un agente biologico che, in quanto tale, deve essere classificato all'interno delle 4 classi di appartenenza di tutti gli agenti biologici potenzialmente rischiosi per l'uomo (art. 268 d.lgs. 81/08).

L'obbligo per il dirigente scolastico, in qualità di Datore di lavoro, della valutazione del rischio biologico ricorre qualora l'attività lavorativa comporti la possibile esposizione a un “agente biologico”, ossia qualsiasi microorganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni” (v. artt. 266 e 267 D.Lgs. 81/2008).

La classe di appartenenza, a volte erroneamente considerata sinonimo di “pericolosità” dell'agente biologico, è una classificazione dinamica che tiene conto dei vari fattori che aiutano il Dirigente scolastico a gestire correttamente il rischio biologico per il personale docente, educativo e ATA.

I fattori che determinano l'appartenenza ad una specifica classe sono:

- A) l'infettività;
- B) la patogenicità;

- C) la virulenza
- D) la neutralizzabilità.

Al momento della redazione del presente documento, come definito dall'ICTV (dall'International Committee on Taxonomy of Viruses) la classe di appartenenza del COVID-19 è la **classe 2** degli agenti biologici secondo l'Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08.

Sulla base di questa classificazione, quindi, possiamo analizzare come si deve comportare il Dirigente scolastico verso questo particolare agente biologico.

Il Dirigente scolastico ai sensi del D.Lgs. 81/2008 ha già valutato il rischio biologico e sicuramente avrà presente nel documento di valutazione una sezione per il cosiddetto "**Rischio Biologico**". Questa sezione si applica a tutti gli agenti biologici (non dipende dalla classe di appartenenza) a cui i lavoratori sono esposti sul posto di lavoro come nella loro normale vita privata.

Il rischio biologico del COVID-19 rientra in questa sezione infatti non è legato direttamente all'attività lavorativa e ai rischi della mansione pertanto il Dirigente scolastico non deve aggiornare il DVR.

Stante però la situazione di allarme sociale diffuso dalle notizie e dai Media, il Dirigente scolastico può considerare un'integrazione al DVR Biologico specificando il "nuovo" agente biologico: il COVID-19 per questi ambiti lavorativi deve essere valutato come Rischio Biologico. L'esposizione al COVID-19 dal punto di vista del meccanismo di possibile contaminazione e di valutazione del rischio è analogo ad esempio al rischio influenzale. Di conseguenza la valutazione del rischio per l'agente biologico COVID-19 è genericamente connessa alla compresenza di esseri umani sul sito di lavoro.

Il Dirigente scolastico quindi dovrà verificare che sia stata fatta corretta formazione e informazione al personale docente, educativo e ATA sulla *Gestione del Rischio Biologico*.

Le procedure che il Dirigente scolastico, mediante il Servizio di Prevenzione e Protezione, in collaborazione con il Medico Competente, il RSPP, il RLS e gli ASPP, deve applicare sono, quindi, quelle di Prevenzione del Rischio Biologico, adottando comportamenti basati su informazioni corrette.

Vista la particolare situazione venutasi a creare in Italia, il Dirigente scolastico può comunque valutare insieme al Servizio Prevenzione Protezione nel suo complesso la verifica ed integrazione delle procedure operative di gestione del Rischio Biologico.

4. In che cosa consiste la comunicazione specifica del Dirigente scolastico, sul rischio agenti biologici virali ad ogni personale scolastico e a RLS?

Per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro e la tutela dal rischio agente biologico virale a tutto il personale scolastico (e a tutte le persone presenti nella scuola) ai sensi degli articoli 15, 17, 28 e 29, 266-286 del D.Lgs 81/2008 e, a maggior ragione, affinché il personale scolastico possa autodichiarare a ragion veduta, senza essere passibile di falsa dichiarazione, l'esigenza lavorativa ("comprovate esigenze lavorative" DPCM 8 marzo 2020) che lo costringe a muoversi in qualunque zona del territorio italiano, oggi tutto "area a contenimento rafforzato" di cui al DPCM 9 marzo 2020 e alla direttiva del Ministero

degli interni del 9 marzo 2020, il Dirigente scolastico in qualità di datore di lavoro dovrebbe consegnare ad ogni lavoratore che è in servizio nella scuola nel periodo di sospensione delle attività didattiche (e ogni lavoratore dovrebbe richiedere tale dichiarazione al suo datore di lavoro) una dichiarazione scritta nella quale affermi:

1) di avere valutato, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, nel documento di valutazione dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro:

A) il rischio da agenti biologici virali mansione per mansione (considerando i fattori trasferte, rischi locali, contatti interpersonali, misure preventive e protettive disponibili ecc.)

B) e di avere adottato tutte le conseguenti, necessarie ed adeguate misure di prevenzione e protezione, le istruzioni, i dispositivi di protezione individuale;

2) di avere adottato a scuola misure di contenimento del rischio contagio virale, ed in particolare il mantenimento di distanze di sicurezza tra il personale scolastico, la sanificazione dei locali e avere definito esattamente quali mansioni a rischio necessitano dell'utilizzo di mascherine ffp2 o ffp3 o N95, e/o di guanti e/o occhiali e/o gel disinfettante per le mani, indicazioni sul comportamento igienico durante le trasferte e nei tragitti casa-scuola e viceversa ecc;

3) che i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria con febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante (art. 1 c. 1 lett. b DPCM 8 marzo 2020).

4) che ai soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus è fatto divieto assoluto di accedere al luogo di lavoro (art. 1 c. 1 lett. b DPCM 8.3.2020).

5) indicazione di misure tecniche di controllo agli accessi (termoscan ecc.) eventualmente adottate.

5. Quali sono le misure per la Privacy?

Il Garante della Privacy nella nota del 2 marzo 2020 ha invitato i datori di lavoro ad astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa, sottolineando che l'accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici del Coronavirus e alle informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo spettano agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile, che sono gli organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate

Nel caso in cui, nel corso dell'attività lavorativa, il dipendente che svolge mansioni a contatto con il pubblico (es. collaboratore scolastico in portineria) venga in relazione con un caso sospetto di Coronavirus, lo stesso, anche tramite il datore di lavoro, provvederà a comunicare la circostanza ai servizi sanitari competenti e ad attenersi alle indicazioni di prevenzione fornite dagli operatori sanitari interpellati.

Pertanto, il Garante, accogliendo l'invito delle istituzioni competenti a un necessario coordinamento sul territorio nazionale delle misure in materia di Coronavirus, invita tutti i titolari del trattamento ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della salute e dalle istituzioni competenti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus, senza effettuare iniziative autonome che prevedano la raccolta di dati anche sulla salute di utenti e lavoratori che non siano normativamente previste o disposte dagli organi competenti.

(<https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docwebdisplay/docweb/9282117>).

7

6. Quali sono modalità flessibili di svolgimento dell'attività lavorativa (smart working)?

Il lavoro flessibile (smart working) è previsto al fine di non interrompere del tutto l'attività amministrativa.

▪ È una modalità per la cui attivazione l'esercizio del potere del dirigente scolastico può esplicarsi in vario modo, tenendo conto delle specifiche situazioni e degli elementi che le caratterizzano. In questo quadro è necessario che le scuole prevedano misure adeguate a contemperare le esigenze indifferibili del servizio e la necessaria tutela della salute del personale docente, educativo e ATA. Le misure adottate, nel quadro generale di un obiettivo di contenimento dei rischi di contagio, devono tendere a dare continuità alla prestazione lavorativa al fine di garantire il fondamentale diritto all'istruzione. Alla luce del decreto #Curaltalia pubblicato in data 17 marzo i Dirigenti scolastici fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica devono adottare ogni forma organizzativa atta a garantire il funzionamento della didattica a distanza e dell'attività amministrativa per quanto possibile "in remoto". Si tratta in sostanza di mantenere "attive" e aperte le funzioni dell'istituzione scolastica, a prescindere dalla chiusura o apertura "fisica" di un edificio. In breve, l'operatività dell'Istituzione deve funzionare attraverso il lavoro da casa. La *ratio* risiede nella norma, peraltro cogente, di carattere generale, di stare a casa e non si devono tollerare presenze a scuola senza le relative (personali) attività lavorative.

Di seguito alcune indicazioni distinte per tipologia di personale e di ruolo svolto:

Personale docente ed educativo

- Attivare la didattica a distanza, ove possibile, in ragione della situazione e delle tecnologie a disposizione della scuola, secondo le modalità di carattere metodologico-didattico indicate dal Collegio dei Docenti, per la durata della sospensione delle attività didattiche (al momento fino al 03 aprile);
- Rinviare le riunioni di carattere collegiale in presenza e adottare la modalità telematica solo per motivi di urgenza comprovata.

Dirigente scolastico e personale ATA

Per il **Dirigente scolastico** non vi è alcuna necessità di esperire formale richiesta di lavoro agile, fermo restando la necessità di garantire il funzionamento, sia pure in modalità il più possibile "virtuale", dell'istituzione scolastica.

Il **Dirigente scolastico** dovrà prevedere la chiusura dei plessi che non ospitano strutture amministrative essenziali per il funzionamento dell'amministrazione. Per il plesso principale, ovvero la sede presso la quale sono svolte le attività amministrativo-contabili indispensabili al funzionamento dell'istituzione scolastica, ne limita l'apertura alle esigenze indifferibili e il cui svolgimento non può essere effettuato in forma agile.

Per quanto concerne la gestione dell'attività e del **personale ATA**, in tutti i casi in cui non sia possibile ricorrere alle forme di lavoro agile sostanzialmente i soli collaboratori scolastici), i Dirigenti scolastici dispongono degli strumenti delle ferie pregresse relative all'a.s. 2018/2019 (art.13, comma 10, CCNL 2007 da goderne entro il 30 aprile). Una volta esperite tali possibilità, il Dirigente scolastico può motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge.

I dirigenti scolastici devono inoltre garantire:

- a) i servizi erogabili da remoto mediante ricorso al lavoro agile;
- b) i servizi erogabili solo in presenza (che non è possibile adempiere da remoto) e qualora necessari, adottando la necessaria programmazione e rotazione, con l'assunzione di tutte le misure idonee a prevenire il contagio disposte dalle autorità sanitarie competenti;
- c) il corretto svolgimento degli adempimenti amministrativi e contabili.

Devono altresì essere garantiti l'operatività dei contatti telefonici e della posta elettronica, anche da remoto. È necessario comunicare al personale i riferimenti telefonici e mail da contattare, sia per lo svolgimento dell'attività ordinaria, sia da remoto, nel caso si rendesse necessario disporre eventuali svolgimenti di attività indifferibili in presenza.

7. Quali sono comportamenti corretti da adottare?

Nell'ambito della corretta informazione e delle procedure che il Dirigente scolastico può rendere disponibili ai propri dipendenti rientra sicuramente il **decalogo sul "coronavirus"** che l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute hanno messo a disposizione sui propri siti rispetto ai corretti comportamenti da adottare e che qui per comodità si riproduce:

1. *Lavati spesso le mani;*
2. *Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;*
3. *Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani;*
4. *Copri bocca e naso se starnutisci o tossisci;*
5. *Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;*
6. *Pulisci le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;*



7. *Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato o assisti personemalate;*
8. *I prodotti Made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sonopericolosi;*
9. *Contatta il numero verde 1500 se hai febbre o tosse e sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni;*
10. *Gli animali da compagnia non diffondono il nuovocoronavirus.*

8. Quali sono le azioni da mettere in atto per evitare la diffusione del contagio?

In questo quadro, difficile e inedito, occorre tenere conto delle specifiche e diversificate istruzioni impartite, che hanno comportato la sospensione delle attività didattiche di tutte le istituzioni scolastiche , ma non la chiusura, fino al 03 aprile 2020.

Nelle scuole occorre, secondo le istruzioni impartite dalle autorità, temperare varie esigenze:

- a) Evitare il concorso di molte persone nel medesimo luogo.
- b) Evitare ove possibile riunioni collegiali
- c) Evitare che l'emergenza rechi danno ai lavoratori (scadenze per i pensionandi, immissioni in ruolo, trasmissione dati indifferibili, stipendi per i supplenti ecc.).
- d) Praticare interventi igienici indispensabili (come ad esempio la rimozione dei cibi rimasti nelle mense o nelle dispense)
- e) Assicurare le prestazioni indispensabili nel caso di particolari istituzioni scolastiche (come ad esempio istituti agrari, convitti, educandati)
- f) Ridurre al minimo, nelle zone a rischio contagio, gli spostamenti da casa al lavoro.

Inoltre, viene fatto i seguenti raccomandazioni:

- Le scuole hanno l'obbligo di esposizione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie (Art.2, c.1, lett. c DPCM 4/3/2020);
- Il periodo di chiusura della scuola o di sospensione delle attività didattiche non incide sulla validità del periodo di prova e formazione;
- Il periodo trascorso in malattia o in quarantena dovuta al COVID 19 è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero;
- La trattenuta prevista per le assenze di malattia fino a 10 giorni non si applica nei casi dei periodi a ricovero ospedaliero in strutture del SSN per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei Livelli essenziali di assistenza (LEA);
- Nell'ambito di gestione dell'emergenza i rapporti tra le OO.SS firmatarie di CCNL e gli Uffici Scolastici Regionali ed Ambiti territoriali vanno improntate alla massima flessibilità agevolando le dirette interlocuzioni per rispondere celermente alle richieste delle scuole, coordinando le azioni da porre in essere.

9. Quale sono le misure igienico-sanitarie?

L'Allegato 1 del D.P.C.M. dell'8 marzo 2020 ha confermato le misure igienico-sanitarie da adottare sul territorio nazionale:

- lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute e comunque evitare abbracci, strette di mano e contatti fisici diretti con ogni persona;
- igiene respiratoria (starnutire o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- mantenere in ogni contatto sociale una distanza interpersonale di almeno un metro;
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, anche durante l'attività sportiva;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assiste persone malate.

10. Quale è la procedura per per l'igiene delle mani?

Il lavaggio delle mani è una misura semplice ma fondamentale per la prevenzione e protezione dal rischio biologico. Le mani sono uno dei veicoli principali di trasferimento di patogeni da un campione all'operatore oppure da un operatore all'altro e/o all'ambiente.

Gli operatori possono raccogliere germi sulle loro mani per contatto con la cute integra, con i campioni biologici, con le attrezzature o le superfici di lavoro. Le mani sono, inoltre, di per sé un'importante fonte di contaminazione di microrganismi (flora batterica transitoria e flora batterica residente della cute). Una corretta igiene delle mani serve quindi a rimuovere ed eliminare rapidamente dalle mani eventuali agenti biologici disseminati che da qui potrebbero facilmente essere introdotti nell'organismo, e a bloccare una eventuale catena di trasmissione degli agenti biologici stessi.

Per quanto riguarda il lavaggio delle mani, va tenuto presente che esso va applicato:

- Dopo ogni attività di lavoro con potenziale esposizione al rischio biologico;
- Dopo aver tolto i guanti e altri DPI o indumenti protettivi;
- Nel caso di contaminazione o sospetta tale con materiali a rischio (ad es. fluidi biologici, campioni ambientali di suolo, acqua, campioni alimentari di origine animale, rifiuti, animali);
- Dopo l'effettuazione di manovre invasive su pazienti umani o animali nelle attività sperimentali;
- Dopo attività generiche come aver starnutito, soffiato il naso, usato i servizi igienici, aver adoperato mezzi pubblici;
- Prima di lasciare l'area di lavoro o il laboratorio;
- Prima di mangiare, bere, applicare cosmetici o lenti a contatto, assumere farmaci. Inoltre si ricorda che:

- L'uso dei guanti non sostituisce l'igiene delle mani. Come eseguire il lavaggio delle mani:
- Utilizzare sapone liquido e acqua corrente, preferibilmente calda;
- Applicare il sapone su entrambi i palmi delle mani e strofina sul dorso, tra le dita e nello spazio al di sotto delle unghie, per almeno 15-20 secondi;

- Risciacquare abbondantemente con acqua corrente;
- Asciugare le mani possibilmente con carta usa e getta, asciugamani monouso o con un dispositivo ad aria calda o con asciugamani di tela inrotolo;
- Non toccare rubinetti o maniglie con le mani appena lavate. Per chiudere il rubinetto, se non presente un meccanismo a pedale, usa una salviettina pulita, meglio se monouso.

La durata totale della procedura è di circa 40-60 secondi.

Se non sono disponibili acqua e sapone, è possibile utilizzare anche un disinfettante per mani a base di alcool (concentrazione di alcool di almeno il 60%).

In assenza di servizi igienici e della disponibilità di acqua corrente, utilizzare gel igienizzante per mani pronto all'uso (con movimenti analoghi al lavaggio mani con acqua e sapone: applicarlo sul palmo di una mano e, strofinando le mani, frizionare e distribuirlo sulla superficie di entrambe le mani, lasciando agire per circa 10-15 secondi, finché non si asciuga. Seguire le istruzioni del fabbricante circa la quantità di prodotto da usare ed il tempo di azione).

La corretta applicazione di misure preventive, quali l'igiene delle mani, può ridurre il rischio di infezione. La circolare raccomanda pertanto di posizionare appositi distributori di gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%, nei luoghi affollati (ad esempio: aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, metropolitane, scuole, centri commerciali, mercati, centri congressuali). Misure preventive quali l'igiene delle mani, l'igiene respiratoria e il distanziamento sociale, devono essere pubblicizzate tramite appositi materiali informativi esposti nelle summenzionate strutture.

11. Quali sono i Dispositivi di Protezione Individuale da utilizzare?

Per Dispositivi di Protezione Individuale, si intende *"qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo"* (Art. 74, comma 1, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Il dirigente scolastico a seguito della valutazione dei rischi deve individuare i rischi che non possono essere ridotti con altri mezzi e, in questo caso, deve individuare i DPI idonei a ridurli, tenendo in considerazione anche le eventuali fonti di rischio che i DPI stessi possono rappresentare per i lavoratori (Art. 77 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

I lavoratori a loro volta avranno l'obbligo di:

- Utilizzare correttamente i DPI, rispettando le istruzioni impartite dai preposti;
- Aver cura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) forniti;
- Non apportare modifiche ai DPI forniti;
- Segnalare immediatamente ai preposti qualsiasi difetto o inconveniente rilevato nei DPI messi a disposizione;
- Verificare prima di ogni utilizzo l'integrità e la funzionalità del DPI;
- Seguire le procedure aziendali per la riconsegna dei DPI al termine dell'utilizzo. (Artt. 20 e 78 del

D.Lgs. 81/08 s.m.i.).



12

A seguito della Valutazione dei Rischi i DPI per fronteggiare il Coronavirus sono quelli relativi a: A) Protezione delle vie respiratorie; B) Protezione degli occhi; C) Protezione delle mani; D) Protezione del corpo.

In particolare si prende in esame sulle protezioni delle vie respiratorie perché proteggono il lavoratore da rischi che possono causare conseguenze molto gravi, quali la morte, o danni irreversibili alla salute per l'esposizione ad agenti biologici nocivi (classificate come DPI di III Categoria).

I facciali filtranti monouso che proteggono da aerosol solidi e liquidi sono classificati in tre categorie secondo la norma EN 149:2001 + A1:2009:

A) FFP1: protezione da aerosol solidi e liquidi senza tossicità specifica in concentrazioni fino a 4xTLV, APF=4;

B) FFP2: protezione da aerosol solidi e liquidi senza tossicità specifica o a bassa tossicità in concentrazioni fino a 12xTLV, APF=10;

C) FFP3: protezione da aerosol solidi o liquidi senza tossicità specifica a bassa tossicità e ad alta tossicità in concentrazioni fino a 50xTLV, APF=30.



Con TLV che rappresenta il Valore limite di esposizione professionale, cioè la concentrazione di una sostanza chimica alla quale si ritiene che la maggior parte dei lavoratori possa rimanere esposta senza effetti negativi sulla salute; APF è il fattore di protezione assegnato.

Sul facciale filtrante i codici riportati hanno i seguenti significati:

- **NR**: facciale filtrante monouso utilizzabile per un massimo di 8 ore;
- **R**: filtro riutilizzabile;
- **D**: protezioni respiratore che ha superato la prova opzionale di intasamento per una migliore respirazione.

In alternativa, è possibile utilizzare **semimaschere facciali con filtri** che proteggono a seconda del filtro utilizzato, da gas e/o aerosol.

I filtri per la protezione da polveri, fumi e nebbie sono classificati in tre categorie secondo la norma EN 143:2001 + A1:2006: P1, P2 e P3. Il fattore di protezione assegnato APF e il TLV per le tre categorie sono identici a quelli indicati precedentemente per i facciali filtranti monouso.



Si rammenta l'importanza della corretta procedura per utilizzare i DPI, seguendo le indicazioni fornite

da fabbricati.

Per la **protezione dal nuovo COVID-19** sono consigliati i **facciali filtranti monouso FFP2 o FFP3** oppure **semimaschere facciali con filtri P2 o P3**.

Come indicato dal Ministero della Salute le protezioni delle vie respiratorie vanno indossate:

- ❖ Se hai sintomi di malattie respiratorie, come tosse e difficoltà respiratorie;
- ❖ Se stai prestando assistenza a persone con sintomi di malattie respiratorie;
- ❖ Se sei un operatore sanitario e assisti persone con sintomi di malattie respiratorie.
- ❖ Se sei addetto alle operazioni di pulizia di ambienti dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati.

L'utilizzo di mascherine e filtri facciali non è necessario per la popolazione generale in assenza di sintomi di malattie respiratorie.

La mascherina di tipo "chirurgico" può, invece, essere utilizzata da soggetti che presentano sintomi quali tosse o starnuti per prevenire la diffusione di goccioline di saliva.

12. Quale è le procedura per la pulizia di tutti gli ambienti della scuola?

Le superfici da sottoporre al trattamento sono:

1) Pavimenti	2) Muri e divisori
3) Scrivanie e Cattedere	4) Porte e maniglie
5) PC Portatili e Tablet	6) LIM
7) Tastiere	8) Telecomandi
9) Schermi	10) Finestre
11) Sedie	12) Tavoli
13) Pulsantiere	14) Interruttori
15) Telefoni	16) Tutte le altre superfici esposte

Le normali procedure di pulizia ed igiene degli ambienti di lavoro (Aule, aula magna, laboratori, palestre, corridori, scale, ascensori, uffici della DS, DSGA, Segreteria didattica e amministrativa, ecc.), debbono essere applicate senza ulteriori particolari specificità durante le normali attività lavorative.

Nel caso in cui il Dirigente scolastico venga informato dall'autorità sanitarie locali che un componente del personale scolastico è stato ricoverato a seguito di infezione da COVID-19, dovrà applicare le misure di pulizia di seguito riportate:

A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per alcuni giorni, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati.

Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detersivo neutro.

Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi DPI (*filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI - svestizione*).

Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, scrivanie e cattedere e tutte le superfici dei servizi igienici e sanitari.

Le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina (o prodotti a base di ipoclorito di sodio).

L'Istituto Superiore della Sanità rende disponibili alcune indicazioni per gli ambienti chiusi sulla gestione sicura della quotidianità, diventata particolare in questo periodo di Coronavirus. In particolare sul ricambio d'aria negli uffici e in tutti i luoghi chiusi all'uso dei prodotti detergenti per sanificare le superfici. Dagli impianti di ventilazione alla pulizia regolare dei filtri. Dalla manutenzione ai dosaggi dei detergenti.

nuovo coronavirus
Consigli per gli ambienti chiusi

Ricambio dell'aria

- Garantire un buon ricambio d'aria in tutti gli ambienti: casa, uffici, strutture sanitarie, farmacie, parafarmacie, banche, poste, supermercati, mezzi di trasporto.
- Aprire regolarmente le finestre scegliendo quelle più distanti dalle strade trafficate.
- Non aprire le finestre durante le ore di punta del traffico e non lasciarle aperte la notte
- Ottimizzare l'apertura in funzione delle attività svolte.

Pulizia

- Prima di utilizzare i prodotti per la pulizia leggi attentamente le istruzioni e rispetta i dosaggi d'uso raccomandati sulle confezioni (vedi simboli di pericolo sulle etichette).
- Pulire i diversi ambienti, materiali e arredi utilizzando acqua e sapone e/o alcol etilico 75% e/o ipoclorito di sodio 0,5%. In tutti i casi le pulizie devono essere eseguite con guanti e/o dispositivi di protezione individuale.
- Non miscelare i prodotti di pulizia, in particolare quelli contenenti candeggina o ammoniaca con altri prodotti.
- Sia durante che dopo l'uso dei prodotti per la pulizia e la sanificazione, arieggiare gli ambienti.

13. Quali sono i casi di COVID-19?

A) Caso sospetto. Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni: storia di viaggi o residenza in Cina, Corea del Sud, ecc., oppure **abbia sostato nei comuni**

della “zona rossa” (Bertonico; Casalpusterlengo; Castelgerundo; Castiglione D'Adda; Codogno; Fombio; Maleo; San Fiorano; Somaglia; Terranova dei Passerini; Vo'); oppure contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da COVID-19; oppure ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da COVID-19. Si sottolinea che la positività riscontrata per i comuni patogeni respiratori potrebbe non escludere la coinfezione da COVID-19e pertanto i campioni vanno comunque testati per questo virus. I dipartimenti di prevenzione e i servizi sanitari locali valuteranno: eventuali esposizioni dirette e documentate in altri paesi a trasmissione locale di COVID-19, persone che manifestano un decorso clinico insolito o inaspettato, soprattutto un deterioramento improvviso nonostante un trattamento adeguato, senza tener conto del luogo di residenza o storia di viaggio, anche se è stata identificata un'altra eziologia che spiega pienamente la situazione clinica.

B) Caso probabile. Un caso sospetto il cui risultato del test per COVID-19 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per COVID-19 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è positivo utilizzando un test pan coronavirus.

C) Caso confermato. Un caso con una conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità per infezione da COVID-19, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

D) Definizione di caso di COVID-19 per la segnalazione. La definizione di caso si basa sulle informazioni attualmente disponibili e può essere rivista in base all'evoluzione della situazione epidemiologica e delle conoscenze scientifiche disponibili.

E) Contatto stretto ad alto rischio di esposizione (definizione integrata secondo le indicazioni internazionali)

- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala professori, sala riunioni, ecc.) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti;
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

14. Come si fa informazione e Formazione al personale docente, educativo e ATA nella scuola?

La prevenzione del COVID-19 passa attraverso l'informazione e la formazione del personale docente, educativo e ATA scuola sulle procedure adottate per prevenire il rischio, sui comportamenti da adottare, anche sulla base dei provvedimenti legislativi e amministrativi già citati e di eventuali nuovi Decreti, Ordinanze e Circolari del Ministero della Salute, delle Regioni e delle altre Autorità locali, nonché sulle modalità prescritte per la gestione di eventuali contagi e sui numeri informativi e per le segnalazioni.

L'informazione e la formazione ai sensi degli artt. 36 e 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. può essere effettuata illustrando ai lavoratori il decalogo dei comportamenti da seguire:

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_433_0_alleg.pdf

e la procedura per il corretto lavaggio delle mani:

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_340allegato.pdf.

Il Ministero della Salute ha messo a disposizione una serie di materiali per la comunicazione dei principali aspetti di prevenzione del COVID-19 scaricabili dal seguente link e di immediato utilizzo per l'informazione aziendale a mezzo email, social network e whatsapp:

<http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioMaterialiNuovoCoronaviru s.jsp>.

15. Quali sono i numeri di telefono da contattare?

I Medici di famiglia e i Pediatri di libera scelta invitano a non recarsi presso gli studi e gli ambulatori in caso di sintomi respiratori (raffreddore, tosse, febbre), ma a contattarli telefonicamente.

Le Regioni hanno attivato numeri verdi dedicati alle popolazioni dei territori dove si sono verificati i casi di COVID-19 per rispondere alle richieste di informazioni e sulle misure urgenti per il contenimento del contagio.

Contattare il 112 oppure il 118, non per informazioni, ma soltanto in caso di necessità.

E' attivo il numero di pubblica utilità **1500** del Ministero della Salute.

Numeri verdi istituiti dalle regioni sul Nuovo Coronavirus:

- ✓ Abruzzo : 800 169 326 (AQ) - 800 860 146 (CH) - 333 6162 872 (PE) - 800 090 147 (TE)
- ✓ Alto Adige: 800 751 751
- ✓ Basilicata: 800 99 66 88
- ✓ Calabria: 800 76 76 76
- ✓ Campania: 800 90 96 99
- ✓ Emilia-Romagna: 800 033 033
- ✓ Friuli Venezia Giulia: 800 500 300
- ✓ Lazio: 800 11 88 00
- ✓ Liguria: 800 938 883
- ✓ Lombardia: 800 89 45 45
- ✓ Marche: 800 93 66 77
- ✓ Molise: 800 120 021
- ✓ Piemonte: 800 333 444
- ✓ Provincia autonoma di Trento: 800 86 73 88

- ✓ Puglia: 800 71 39 31
- ✓ Sardegna: 800 31 13 77
- ✓ Sicilia : 800 45 87 87
- ✓ Toscana: 800 55 60 60
- ✓ Umbria: 800 63 63 63
- ✓ Val d’Aosta: 800 122 121
- ✓ Veneto: 800 46 23 40

16. Bibliografia

- Ministero della Salute – www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
- Istituto Superiore di Sanità, Epicentro – www.epicentro.iss.it/coronavirus/
- Istituto Nazionale Malattie Infettive “Lazzaro Spallanzani”, bollettino Coronavirus www.inmi.it/bollettino-coronavirus
- Particolari disposizioni applicative della direttiva 1/2020, “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020” – organi collegiali e mense scolastiche “particolari disposizioni applicative”
- Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro. La formazione, la sanificazione, i DPI e l’organizzazione aziendale sottoscritto dalle parti sociali sindacali e datoriali su invito del Presidente del Consiglio dei ministri e di vari ministri in attuazione di una misura contenuta nel DPCM 11 marzo 2020.
- DPCM 11 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (20A01605)”
- Nota del MIUR 10 marzo 2020 (Prot. n. 323) “Personale ATA. Istruzioni operative” Facendo seguito alle note AOODPPR 278 del 6 marzo 2020 e AOODPPR 279 dell’8 marzo 2020 si specifica che qualsiasi provvedimento da parte del Dirigente Scolastico deve tenere conto dei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di tutela della salute, dei provvedimenti emanati dalle Autorità Territoriali Competenti, nonché delle indicazioni fornite da questa Amministrazione.
- DPCM 8 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01522)”
- D.L. n. 11 dell’8 marzo 2020 “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attivita' giudiziaria. (20G00029)”
- Ordinanza della Presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della protezione civile n. 646 dell’8 marzo 2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”
- L’elenco aggiornato della normativa nazionale e regionale è consultabile al seguente link: <http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/archivioNormativaNuovoCoronavirus.jsp> .

- DPCM 4 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”
- DPCM 1 marzo 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”
- DPCM 25 febbraio 2020 “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”
- D. L. n. 6 del 23 febbraio 2020 art. 1, lettera f) “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-1”
- Direttiva n. 1 del Presidente Consiglio di Ministri “Prime indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica”
- D.Lgs. 17/2019 “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio”
- Vademecum di AIAS per la Gestione del Rischio Coronavirus in ambito lavorativo
- SiRGISL – AreSS – Agenzia Regionale per la Salute ed il Sociale Puglia, Linee di indirizzo “Misure di prevenzione e controllo negli operatori sanitari esposti a gravi infezioni respiratorie acute (sari) in ambiente assistenziale”
- D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. *Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro “Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*
- UNI EN 143:2001 “Apparecchiature di protezione delle vie respiratorie. Filtri contro particelle. Requisiti, prove, marcatura”
- UNI EN 149:2001 “Dispositivi di protezione delle vie respiratorie. Semimaschere filtranti antipolvere. Requisiti, prove, marcatura”

A cura di Massimo Albisetti